



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

ORDINANZA n. 236/2018

“Porticciolo turistico di Cala Cravieu - interdizione all'accesso alla viabilità pubblica in ambito portuale”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona,

- VISTA la propria Ordinanza n. 96/2016 in data 26/09/2018, “Regolamento approdo porto turistico Cala Cravieu in Celle Ligure (SV)” e successive modifiche ed integrazioni.
- VISTO l'art. 6.7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) concernente il potere del Comandante di porto, Capo del Circondario Marittimo di disciplinare con Ordinanza la circolazione nelle aree portuali aperte all'uso pubblico.
- VISTO il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada”.
- VISTA la Circolare dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 5201696 del 14/04/1995 che fornisce indirizzi sulla disciplina della circolazione in ambito portuale, chiarendo che è compito dell'Autorità Marittima adottare i provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione.
- VISTO l'art. 17 della legge 24/11/1981, n. 689 che individua nel Comandante del porto, Capo del Circondario, l'Autorità competente a ricevere gli atti relativi alle infrazioni di cui al citato art. 1174 del Codice della navigazione concernenti la circolazione in ambito portuale.
- VISTI gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

RENDE NOTO

Che, sul porticciolo turistico di Cala Cravieu (SV), si è abbattuto in data 29 ottobre 2018 un fortunale, che ha cagionato ingenti danni i cui detriti e relitti sono sparsi per la viabilità pubblica portuale, costituendo un pericolo per automezzi e pedoni

ORDINA

Articolo 1.

Con decorrenza immediata e fino a termine esigenze, è interdetto l'accesso e la circolazione lungo la viabilità pubblica del porticciolo turistico di Cala Cravieu (SV), meglio individuato nell'allegato grafico parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni indicate nel “rende noto”.

Articolo 2.

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia in genere e dei Vigili del fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza,
- le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto.

Le unità di cui ai precedenti punti b) e c), sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico per le situazioni di emergenza, tramite numero 1530 o via VHF.

Articolo 3.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del Codice della Strada e dall'art. 30 e ss. del relativo regolamento il concessionario del porto è onerato di predisporre e mantenere idonea segnaletica verticale ed orizzontale sulle aree di cui all' articolo precedente.

Articolo 4.

I contravventori alla presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, o illecito sanzionato da altre norme speciali.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sia assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di porto.

Savona, 31/10/2018.

Publicato in data 31/10/2018  
mediante inserimento nel sito istituzionale  
della Capitaneria di porto di Savona

IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Massimo GASPARINI




FIGURA 03: PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DELLE ZONE DA RIFIORIRE  
 SCALA 1:1.000